Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005

DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 14 febbraio 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO MARITTIMO, NAVIGAZIONE, PORTI, AEROPORTI, OPERE MARITTIME - Porto di Agropoli - Rilascio autorizzazioni per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale.

PREMESSO

- che il decreto legislativo n. 112/98, art. 105, comma 2 lett. e), ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che con l'art. 9 della L. 88/2001 di modifica dell'art. 105 lett. e) comma 2 del decreto legislativo del 31.3.1998 n. 112 sono conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale a decorrere dal 1 gennaio 2002;

PRESO ATTO

- che tra le funzioni conferite alle regioni, rientra anche quella della emissione di provvedimenti volti a disciplinare l'uso delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali;

- che nello specifico occorre regolamentare l'accesso e la sosta nei Porti di propria competenza al fine di consentire un ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali ed allo scopo di non creare intralcio o impedimenti in caso di situazioni di emergenza, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTA l'ordinanza n. 1/97 del 14/01/1997 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 0319 del 27 febbraio 2004 emesso dalla Regione Campania;

ATTESA l'esigenza, nel rispetto del nuovo quadro normativo, di emettere provvedimenti da parte dell'Ente titolare delle funzioni amministrative;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1329 del 21/03/2003 recante per oggetto il rilascio di autorizzazioni per il transito, la sosta ed il parcheggio nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;

VISTO IL D.P.R. n 642 del 26/10/1972 sulla disciplina dei bolli;

VISTI i DD.MM. 112/98 e 96/99 e la Legge 88/2001;

CONSIDERATA la particolare ubicazione del porto di Agropoli rispetto alla rete stradale;

VISTI gli artt. 28, 30, 36, 50, 68, 81, 1161,1174 del Codice della Navigazione e 59 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

nel Porto di Agropoli, l'area demaniale destinata per la sosta temporanea di veicoli e mezzi in generale è quella individuata nella allegata planimetria che forma parte integrante del presente decreto.

DECRETA

Art. 1

Suddivisione in Zone

Il Porto di Agropoli, così come già individuato dall'allora competente Ufficio Circondariale Marittimo, ai fini della circolazione e sosta dei veicoli, è suddiviso in quattro zone:

• ZONA A – compresa tra la via Riviera Antonicelli e via Selecaro;

• ZONA B – comprende l'area della banchina di riva situata ad ovest del varco di accesso ubicato all'altezza dell'Ufficio Circondariale Marittimo ed il molo di sopraflutto con esclusione del tratto del molo ove è presente il sottobanchina;

• ZONA C – comprende la restante parte del molo di sopraflutto (tratto ove è presente il sottobanchina);

• ZONA D – molo di sottoflutto destinato all'ormeggio di unità da pesca di piccolo cabotaggio.

Art. 2

Permesso di accesso e Sosta in porto

• L'accesso e la sosta nell'ambito delle Zone B, C e D di cui all'articolo 1, fatte salve le eccezioni previste al successivo articolo 3 sono consentiti esclusivamente a persone munite di apposito permesso rilasciato dalla Regione Campania – Settore Demanio Marittimo.

• La zona "A" dell'ambito portuale è adibita a "Zona a traffico ordinario a senso unico" con direzione di marcia da via Riviera Antonicelli a via Salecaro.

• La sosta nella zona "B" è autorizzata esclusivamente in ore diurne e dovrà avvenire entro la delimitazione opportunamente segnalata e senza creare intralcio alla circolazione veicolare.

• La sosta nella zona "C" è autorizzata esclusivamente in ore diurne e limitatamente al solo periodo maggio-settembre e dovrà avvenire entro la delimitazione opportunamente segnalata e precisamente in unica fila adiacente al muro di sostegno della barriera frangiflutti. Ai soli titolari di concessioni demaniali in ambito portuale ed ai loro dipendenti potrà essere autorizzata la sosta durante l'intero anno.

• Nella zona "D" è vietato l'accesso.

• Per motivi di carattere eccezionale il Comandante del Porto può interdire l'accesso e la sosta nel porto o in una determinata zona dell'ambito portuale.

Art. 3

Esenzioni

• In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 2, possono liberamente accedere nel porto, muniti di idoneo documento di riconoscimento personale e per adempiere ai propri compiti istituzionali: i parlamentari nazionali, il Presidente e gli Assessori della Giunta Regionale della Campania, i Consiglieri della Regione Campania, il Presidente e gli Assessori dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, i Consiglieri Provinciali di Salerno, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune in cui ricade il porto, il Prefetto, i Magistrati competenti per territorio, il Questore e il Presidente della Camera di Commercio, tutte le autovetture di servizio appartenente ad Amministrazioni Pubbliche, i velocipedi di qualunque tipo e tutte le autovetture riportanti l'indicazione di "diversamente abile".

• Possono, altresì, liberamente accedere e sostare nel porto di Agropoli il coordinatore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità, i dirigenti e i funzionari del Settore Demanio Marittimo della Regione Campania nonché i dipendenti dell'Ufficio Circondariale Marittimo. E', inoltre, consentito l'accesso e la sosta a tutti i veicoli muniti di contrassegno Mod.119 (Cent) di cui al D.M. 112 del 9.3.1994.

Art. 4

Procedure di rilascio del permesso

• Il permesso di cui all'art. 2 del presente decreto è rilasciato con validità non superiore ad un anno e comunque con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. Esso è valido solo per le ore diurne, salvo in caso di comprovate esigenze di sosta in ore notturne, previa annotazione a cura della Regione Campania - Settore Demanio Marittimo o dal Comandante dell'Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli. Tale deroga è valida solo per i titolari di concessione demaniale e ai loro dipendenti risultanti regolarmente iscritti al registro paga.

• Il permesso può essere ritirato e revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Ente che lo ha rilasciato.

• Il permesso di cui all'art. 2 del presente decreto è rilasciato a coloro che hanno necessità di accedere e/o sostare con autoveicoli, ciclomotori e motocicli, nelle zone "B", "C" e "D" del porto per esigenze connesse a:

- Attività commerciali e/o artigianali all'interno del porto muniti della prevista comunicazione di inizio attività ex art. 68 Codice della Navigazione;

- Proprietari di unità con ormeggio stanziale nel porto. La stanzialità dell'ormeggio dovrà essere comprovata con una dichiarazione da parte del concessionario del pontile o del comandante del porto dalla quale si evince il tipo di unità, l'eventuale numero di iscrizione al Registro Imbarcazioni da Diporto o al Registro Navi Minori e Galleggianti, il posto di ormeggio e il periodo per il quale è stata pagata la tariffa di ormeggio.

• La richiesta (fac-simile scaricabile da Internet sito www.Regione.Campania.it), in bollo, deve essere indirizzata a Regione Campania Settore Demanio Marittimo – Centro Direzionale Isola C3 80133 Napoli, e contenere le seguenti indicazioni:

- il soggetto richiedente e relativi dati anagrafici

- marca, tipo e targa del veicolo o copia della carta di circolazione;

- copia del tagliando attestante la validità della polizza assicurativa;

- Una marca da bollo di Euro 11,00.;

• In caso di accoglimento il relativo permesso sarà trasmesso all'indirizzo appositamente indicato.

• Il permesso deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibito dai conducenti di motocicli/ciclomotori, a richiesta del personale di polizia in servizio in ambito portuale.

• La Regione Campania – Settore Demanio Marittimo, ha la facoltà di autorizzare, con permessi provvisori, l'accesso e la sosta di veicoli che hanno necessità occasionale e temporanea di accedere al porto.

• Ha, altresì, facoltà di rilasciare apposito permesso giornaliero ai veicoli muniti di carrello per imbarcazioni che sosteranno nei pressi del piazzale di riva denominato "Piazzale Caduti" in prossimità del lato destro dello scivolo pubblico. Per motivazioni urgenti ed indifferibili a tale incombenza può provvedere anche il Comandante del Porto di Agropoli.

• I concessionari di pontili galleggianti siti all'interno del porto di Agropoli, possono richiedere fino a un massimo di 5 permessi provvisori – numerati ed intestati alla ditta richiedente stessa – da utilizzare nelle more del rilascio del permesso definitivo e nominativo. Tali permessi provvisori scadranno inderogabilmente il 30 Settembre dell'anno in cui è stato emesso.

• Alle Forze dell'Ordine (titolari dei rispettivi presidi) ricadenti nell'ambito territoriale in cui ha sede il Porto sono rilasciati n. 5 permessi per ognuno da utilizzare per finalità connesse alle loro specifiche funzioni.

• All'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli sono assegnati n. 10 permessi per esigenze straordinarie.

• In caso di smarrimento del permesso, l'interessato deve farne immediata denuncia scritta alle competente Autorità giudiziaria e copia della stessa, allegata alla istanza di richiesta, dove essere presentata alla Regione Campania – Settore Demanio Marittimo per la emissione del duplicato del permesso.

Art. 5

Indicazioni per la sosta

• La sosta dei veicoli nell'ambito portuale è consentita soltanto nelle zone contraddistinte da apposita segnaletica verticale e orizzontale, quest'ultima di colore bianco, blu oppure giallo.

Le aree contraddistinte con la segnaletica orizzontale di colore giallo sono riservate alla sosta di veicoli come appresso indicato:

- L'area antistante la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo lato mare, è riservata ai veicoli del personale dipendente dell'Ufficio stesso. L'area adiacente l'Ufficio Circondariale Marittimo è riservata alle autovetture di servizio dell'Ufficio stesso con divieto assoluto di sosta per qualsiasi altro veicolo;

- Le aree delimitate in giallo e ubicate nelle zone "B" e "C" sono riservate ai "diversamente abili" nel rispetto della normativa vigente;

- L'area contraddistinta da strisce bianche, posta al centro del piazzale di riva denominato "Piazzale Caduti" è riservata parte alla sosta giornaliera dei veicoli muniti di carrello per imbarcazioni (permesso giornaliero) e parte destinata a sosta autovetture.

- La parte di marciapiede posta ad ovest del porto, in prossimità dello scivolo grande, opportunamente colorata con strisce bianche, è destinata alla sosta di motoveicoli e motocicli.

- L'accesso e la sosta sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Art. 6

Alaggio e varo

• L'attività di alaggio e varo di imbarcazioni e movimentazione di attrezzature portuali in genere, è consentita nell'area di mq 80 posta ad est del piazzale di riva denominato "Piazzale Caduti" in prossimità del lato destro dello scivolo pubblico.

• E' consentito, inoltre, effettuare attività di alaggio e varo a mezzo di autogrù nell'area di mq 50 posta alla radice del secondo braccio del molo di sopraflutto, opportunamente segnalata con strisce orizzontali di colore blu.

• E' fatto divieto di eseguire manovre di alaggio e varo nelle ore notturne salvo i casi particolari che di volta in volta verranno esaminati direttamente dal Settore Demanio Marittimo della Regione Campania previa intesa con l'Autorità Marittima.

• E' vietato il transito, anche temporaneo, di automezzi muniti di carrello e di autocarri, ad eccezione di quelli regolamenti autorizzati, nel tratto di banchina che va dalla radice del molo di sopraflutto fino al termine di detto molo nonché al molo pennello.

• E' tassativamente vietato a coloro che effettuano attività di alaggio e varo con automezzi, prelevare o depositare natanti dai carrelli nella parte di marciapiede posto ad ovest del porto, in prossimità dello scivolo grande, opportunamente contraddistinto con strisce bianche, destinato alla sosta di motoveicoli e motocicli, nonché sostarvi oltre il limite consentito allo scopo di non precludere ad altri operatori autorizzati l'effettuazione delle operazioni ivi consentite.

• E' altresì vietata la sosta dei carrelli-rimorchio nelle adiacenze dell'area sopra delimitata allo scopo di non intralciare la circolazione lungo il molo in questione e per tutelare la sicurezza in ambito portuale.

Art. 7

Condizioni, prescrizioni e divieti

• I conducenti dei veicoli in possesso del permesso di cui all'art. 2 del presente decreto dovranno attenersi e osservare le seguenti condizioni, prescrizioni e divieti:

- I veicoli circolanti nell'ambito del porto di Agropoli non dovranno superare la velocità max di 30 Km/h e osservare la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;

- Divieto assoluto di circolare e sostare sui marciapiedi;

- Divieto di sorpasso tra veicoli;

- Divieto di segnalazioni acustiche;

- Divieto di effettuare manovre pericolose;

- Divieto di sosta – anche temporanea – in prossimità delle zone destinate all'alaggio e varo di imbarcazioni;

2) I veicoli in sosta fuori dagli spazi consentiti e quelli senza autorizzazione, potranno essere rimossi dagli organi di polizia a spese del proprietario, secondo quanto disposto dall'art. 1161 c. II del Codice della navigazione

Art. 8

Adempimenti del Comune

• Il Comune di Agropoli, come da accordi definiti nella riunione del 2.10.2003 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, dovrà provvedere ad installare e mantenere nell'ambito portuale, idonea segnaletica stradale, come previsto dal Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, nonché idonee attrezzature tese ad agevolare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto.

• L'Amministrazione Comunale dovrà, altresì, provvedere a fornire la struttura portuale di tutte le dotazioni di ausilio ai "diversamente abili".

Art. 9

Revoche

• La Regione Campania – Settore Demanio Marittimo si riserva, in qualsiasi momento, di revocare i permessi contemplati nel presente decreto anche a seguito di segnalazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

• Si riserva, altresì, la facoltà – in casi di necessità – di limitare l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nel Porto di Agropoli.

Art. 10

Sanzioni

• I trasgressori al presente decreto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno soggetti alle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1165 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 11

Abrogazioni

• Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto n. 0319 del 27/02/2004 emesso dalla Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua approvazione.

14 febbraio 2005

Arch. Massimo Pinto